

| DELIBERAZIONE DI GIUNTA | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------------|----------|
| N. | 91 | del | 11-09-2025 | |
| Presiede: Lorenzoni Federico Assiste: Nocentini Daniela | | | | |
| OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027 | | | | |
| Sono presenti e assenti il giorno 11-09-2025 alle ore: 17:00 | | | | |
| Lorenzoni Federico | | P | | |
| Calbi Valentina | | P | | |
| Ceccherini Emanuele | | P | | |
| Ducci Eleonora | | P | | |
| Fani Antonio | | A | | |
| Pertichini Roberto | | P | | |
| Ricci Lorenzo | | P | | |
| Tellini Giampaolo | | P | | |
| N. | Presenti | 7 | Assenti | 1 |

Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027

Preliminarmente si dà atto che la presente seduta della Giunta avviene secondo le modalità telematiche come disciplinate dal Regolamento di cui alla delibera di Giunta n. 28 del 30 marzo 2022

Vista la proposta 91 del 03-09-2025 sottoscritta digitalmente da Micheli Simone per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario Micheli Simone per espressione del parere di regolarità contabile

LA GIUNTA

PREMESSO che l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 dispone che:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

VISTO che il Legislatore mediante l'art. 6, comma 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere annualmente alla approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) il quale assorbe, tra gli altri, anche il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

RICHIAMATO la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 del 12-02-2025 con la quale si approvava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 nel quale confluisce nella Sez. 3.3 la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027;

RICHIAMATO la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 46 del 15-04-2025 con la quale si aggiornava la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 confluita nella Sez. 3.3 del PIAO 2025-2027 approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 del 12/02/2025;

RICHIAMATO la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 70 del 19-06-2025 con la quale si aggiornava la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 confluita nella Sez. 3.3 del PIAO 2025-2027 approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 del 12/02/2025;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1- quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113);
- 2) abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 81 del 30 giugno 2022, viene assorbito all'interno del PIAO;
- 3) abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che come sopra, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 81 del 30 giugno 2022, viene assorbito all'interno del PIAO;
- 4) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del PIAO;
- 5) abbiano provveduto ad effettuare le verifiche necessarie per determinare le facoltà assunzionali dell'Ente ed i resti utilizzabili, effettuando il monitoraggio numerico dei dipendenti cessati ed i risparmi di spesa ottenuti per le nuove assunzioni anche secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/17) che

Unione dei Comuni Montani del Casentino DELIBERA DI GIUNTA n. 91 del 11-09-2025

Pagina 2 di 6

- posticipa al 31/12/2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2010-2011-2012;
- 6) abbiano rispettato il tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008 (art. 1, comma 562, Legge 27 dicembre 2006, n.296) (art. 1 comma 762 Legge 208/2015);
 - 7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
 - 8) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

DATO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

- con riferimento al precedente punto 1), il bilancio degli esercizi 2025 – 2027 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 30/12/2024 e il rendiconto della gestione anno 2024 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 29/04/2025. Sono stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113);
- con riferimento ai precedenti punti 2), 3) e 4), Il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) sono assorbiti nel PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 12/02/2025;
- con riferimento ai precedenti punti 5) e 6) sono state effettuate le verifiche necessarie per determinare le facoltà assunzionali dell'Ente ed i resti utilizzabili ed è rispettato il tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui al precedente punto 7), non sussistono condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale come da deliberazione di Giunta dell'Unione n. 10 del 22/01/2025;
- con riferimento al vincolo di cui al precedente punto 8), la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all'obbligo di certificazione del credito, è demandata al responsabile preposto alla programmazione finanziaria in sede di apposizione del parere contabile al presente provvedimento;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 così come modificato dal D.L. 4/2019 il quale prevede che le capacità assunzionali dell'Ente vengano calcolate sulla spesa delle cessazioni relative al quinquennio precedente;

CONSIDERATO che, al momento, non risulta alcuna proroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 così come modificato dal D.L. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter) che dava la possibilità di computare, per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni potevano essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producevano il relativo turn-over.

VISTO il DPCM 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che si applica ai comuni con decorrenza 20 aprile 2020;

TENUTO CONTO che anche con questa metodologia di calcolo, il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti così come definite dall'art. 2 del DPCM 17/03/20 è inferiore ai valori soglia individuati nella tabella 1 di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 17/03/20 per la fascia demografica e), presa a riferimento come fascia demografica relativa al comune più grande dell'Unione;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 4/SEZAUT/2021/QMIG del 14 aprile 2021 che enuncia i seguenti principi di diritto:

- l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e il DM 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;
- le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 208/2015 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
- i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n.8/2011/SEZAUT/QMIG e n.20/2018/SEZAUT/QMIG;

VISTO l'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2011 gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; il presente limite non si applica, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO l'art. 60 comma 4 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 il quale prevede tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, anche quelle per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

DATO ATTO che al fine di assicurare la sostituzione tempestiva dei dipendenti che potrebbero cessare dal servizio per qualsiasi motivo, cercando di mantenere possibilmente invariata la composizione ed il livello di inquadramento del personale dipendente, l'Ente potrebbe ricorrere, in casi indifferibili ed urgenti, anche ad eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente straordinario o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

CONSIDERATO che, attraverso una modifica all'Art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 disposta dall'Art. 1, commi 126-127 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, viene previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over; tale disposizione si applica alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025, ovvero dal 1° gennaio 2025;

VISTO la Legge n. 15/2025, di conversione del DL 202/2024, Decreto Milleproroghe, che all'art. 1 comma 10-bis prevede la proroga fino al 31/12/2025 della disposizione prevista dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019, che consente alle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, di bandire procedure concorsuali e di effettuare le conseguenti assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il DL 25/2025, Decreto PA, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, che modifica l'art. 30, comma 2-bis del D.lgs. 165/2001 così come di seguito: *"A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato."*

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 il quale dispone che: *"Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate ((dalle amministrazioni)) per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si*

provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”

RICHIAMATO l'art. 13, c. 6, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 il quale dispone che: *“In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.”*

RICHIAMATO l'art. 13, c. 8, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 il quale dispone che: *“Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”*

ATTESO che l'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente deve necessariamente rispondere all'ottica dell'ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate, attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite, al raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare e che, in relazione alle unità disponibili in organico, l'Ente è tenuto a garantire l'erogazione di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze della comunità, sono stati valutati i fabbisogni di tutti i servizi dell'Ente (come da proposta ns. prot. 13310 del 13/06/2025 elaborata dalla Conferenza dei Responsabili dei servizi con incarico di E.Q. in ordine alla modifica della microstruttura dell'Ente e alla programmazione dei fabbisogni di personale) al fine di prevedere l'attivazione dell'istituto delle progressioni verticali tra le aree ordinarie o e in deroga;

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale n. 59 del 25-03-2025 del Dipartimento per le politiche sociali del Ministero del Lavoro sono stati assegnati all'ATS Casentino n. 3 figure professionali, nello specifico n. 1 Funzionario Contabile, n. 1 Psicologo e n. 1 Educatore;

PRESO ATTO che tali assunzioni a tempo determinato sono finanziate interamente con fondi dell'Unione Europea e in particolare a valere sul PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, e pertanto non trovano applicazione i limiti di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010;

VISTO l'art. 1, comma 801 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dalla Legge 4 luglio 2024, n. 104 il quale dispone che i comuni e le loro forme associative possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalità di cui all'art. 1, comma 797 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e quindi al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 797 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

CONSIDERATO che rispetto all'adozione del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025 – 2027 confluito nel PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 del 12-02-2025 e aggiornato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 46 del 15/04/2025 e deliberazione di Giunta dell'Unione n. 70 del 19/06/2025 sono pervenute all'Ente:

- domanda di trasferimento presso il Comune di Montemignaio di n. 1 istruttore amministrativo ex cat. C a seguito di procedura di mobilità volontaria ns. prot. 18989 del 02/09/2025;

PRESO ATTO che in base a quanto dettato dalle norme sopra riportate questo Ente ha la possibilità di aggiornare il proprio fabbisogno del personale ricalcolando le proprie capacità assunzionali;

Unione dei Comuni Montani del Casentino DELIBERA DI GIUNTA n. 91 del 11-09-2025

Pagina 5 di 6

VISTO l'aggiornamento della Sez. 3.3 del PIAO - Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 allegato al presente provvedimento (Allegato n.1), nel quale sono analiticamente dettagliate le azioni da realizzare nel prossimo triennio;

VERIFICATO il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 relativamente all'assunzione del personale a tempo determinato;

CONSIDERATO che con l'aggiornamento al piano suddetto si determinano le seguenti variazioni rispetto all'adozione del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025 – 2027 confluito nel PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 del 12/02/2025 e aggiornato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 46 del 15/04/2025 e deliberazione di Giunta dell'Unione n. 70 del 19/06/2025:

- l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da destinare al Servizio 1 – Servizi Finanziari, Risorse umane, Affari generali e legali, Segretariato generale e informatica RCC , in sostituzione del dipendente per cui è pervenuta domanda di trasferimento presso il Comune di Montemignaio a seguito di procedura di mobilità volontaria ns. prot. 18989 del 02/09/2025 di cui sopra;
- n. 3 progressioni verticali tra le aree in deroga nell'annualità 2025 (nr. 1 funzionario tecnico informatico, nr. 1 funzionario di vigilanza, nr. 1 funzionario tecnico forestale) da destinare al servizio n. 1 – Servizi Finanziari, Risorse umane, Affari generali e legali, Segretariato generale e informatica RCC, al servizio n. 4 – Servizio unico associato di polizia locale e al servizio n. 5 – Gestione deleghe regionali forestazione e protezione civile
- n. 1 progressione verticale tra le aree ordinaria nell'annualità 2026 (nr. 1 funzionario amministrativo) da destinare al servizio n. 1 – Servizi Finanziari, Risorse umane, Affari generali e legali, Segretariato generale e informatica RCC;

RITENUTO pertanto, opportuno approvare l'aggiornamento della Sez. 3.3 del PIAO 2025-2027 - Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 con le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo indeterminato e riportate nell'allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Sauro Trinci, allegato al presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

| | |
|-------------------|----|
| - Presenti | 07 |
| - Votanti | 07 |
| - Voti Favorevoli | 07 |
| - Voti Contrari | 00 |
| - Astenuti | 00 |

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono riportate di modificare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 confluita nella Sez. 3.3 del PIAO 2025-2027 approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 24 del 12/02/2025 e aggiornata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 46 del 15/04/2025 e deliberazione di Giunta dell'Unione n. 70 del 19/06/2025, con le azioni di reclutamento di cui all'Allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto e riservandosi comunque la facoltà di procedere all'aggiornamento del piano 2025-2027 in caso di nuovi provvedimenti normativi in materia di assunzioni per Regioni ed Enti Locali o di variazioni in merito ad assunzioni o cessazioni;
2. di incaricare i competenti uffici del Servizio Finanziario e Risorse Umane ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti;
3. di inoltrare il presente provvedimento in informativa alle Rappresentanze Sindacali, ai sensi dell'Art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto funzioni Locali 2019/2021;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Lorenzoni Federico

IL VICE SEGRETARIO
Nocentini Daniela

Unione dei Comuni Montani del Casentino DELIBERA DI GIUNTA n. 91 del 11-09-2025

Pagina 6 di 6

PROPOSTA N. 91 DEL 03-09-2025

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027**

*Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica***

Poppi, lì 10-09-2025

Il Responsabile del servizio

Simone Micheli

PROPOSTA N. 91 DEL 03-09-2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027

*Si esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile*

Poppi, lì 10-09-2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Simone Micheli

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubbl. **2179**

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente <http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/>, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. **20332** in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì **19-09-2025**

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. ___ facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei contenuti all'originale informatico. L'originale è conservato presso gli archivi informatici dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Poppi, lì _____

La segreteria
Il responsabile